

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 17 - numero 3498 di venerdì 06 marzo 2015**

# **Segnaletica stradale: aggiornamento operatori entro il 20 aprile 2015**

*Indicazioni per la formazione degli operatori che effettuano posa di segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare. La scadenza dell'aggiornamento formativo di aprile.*

Roma, 6 Mar ? I soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi (...) che alla data di entrata in vigore del presente regolamento (20 aprile 2013, ndr) operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione di cui al punto 5, essendo tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (entro il **20 aprile 2015**, ndr).

Questo è un breve estratto dell'allegato II del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Un decreto attuativo dell'articolo 161, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 81/2008 che demandava infatti ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti il compito di emanare un **regolamento** specifico per questa materia.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[ELPS17] ?#>

In questo breve estratto emerge dunque una scadenza, quella del **20 aprile 2015** e per comprenderla meglio riportiamo l'intero **punto 10 dell'allegato II** del suddetto decreto:

**Allegato II - Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività' di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare**

(...)

### **10. Modulo di aggiornamento**

L'aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche.

I soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi di cui al presente allegato che alla data di entrata in vigore del presente regolamento operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione di cui al punto 5, essendo tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

(...)

Dunque con riferimento al tema del secondo allegato e al secondo capoverso del punto 10, si comprende che **la scadenza del 20 aprile 2015 riguarda la possibilità per le aziende, che utilizzano operatori che effettuano posa di segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare, di far frequentare ai lavoratori, che ? come indicato al punto 10. ? erano già impiegati nel settore lavorativo dal 20 aprile del 2012, il solo corso di aggiornamento.**

A questo proposito pubblichiamo un **chiarimento** che il Ministero del Lavoro ha dato il 18 aprile 2013 all'Associazione Nazionale Costruttori Edili ( ANCE) proprio in relazione al secondo capoverso del punto 10, del secondo allegato del

Riguardo a tale capoverso l'ANCE ha chiesto di sapere "se l'operatività nel settore dei soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi, pari ad almeno 12 mesi, possa essere intesa *"con riferimento all'arco della vita lavorativa del suddetto soggetto, anche in maniera non continuativa"*.

Al riguardo il dirigente scrivente, all'epoca Lorenzo Fantini, ritiene che "il requisito richiesto dalla norma in discussione sussisterà nel caso in cui l'attività dei soggetti nel settore di interesse sia stata svolta continuativamente per i dodici mesi anteriori alla data di entrata in vigore del regolamento (il 20 aprile 2013). Tuttavia, in relazione alla complessità dell'intervento regolatorio e alla necessità di consentire di svolgere attività formativa a soggetti in possesso di adeguata competenza ed esperienza, **si ritiene che il requisito richiesto dalla norma si possa intendere soddisfatto anche nel caso in cui il soggetto dimostri di avere svolto, anche in modo non continuativo ma complessivo, attività nel settore di riferimento per almeno dodici mesi nel triennio anteriore all'entrata in vigore del regolamento.** Resta inteso che tali circostanze dovranno risultare in modo non equivoco da una adeguata documentazione ? il cui apprezzamento è rimesso, ovviamente, alla libera valutazione dell' organo di vigilanza ? in presenza della quale sarà possibile che operi l'esonero in discussione".

E - conclude la risposta del Ministero ? si sottolinea ancora, come indicato dal decreto, che tali soggetti "saranno comunque tenuti ad effettuare il **corso di aggiornamento** entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto".  
Dunque entro il **20 aprile 2015**.

Per concludere questa breve segnalazione della scadenza, riportiamo alcuni articoli di PuntoSicuro di approfondimento del **Decreto interministeriale del 4 marzo 2013**:

- Pubblicato il decreto sulla segnaletica per i cantieri stradali;
- Cantieri stradali: i criteri minimi per la sicurezza dei lavoratori;
- Criteri di sicurezza per la segnaletica in presenza di traffico veicolare;
- Cantieri stradali: la segnalazione in situazioni di emergenza.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro ? Divisione III - Nota n. 9112 del 18 aprile 2013, risposta al quesito dell'Ance - Chiarimenti sul decreto interministeriale ex articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. 81/2008 pervenuto per posta elettronica in data 05/04/2013.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ? Ministero della Salute ? Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto interministeriale del 4 marzo 2013 - Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'articolo 161, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81/2008).

RTM



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)